

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"ARTEMIO FRANCHI - E.T.S."

Art.1 (Denominazione)

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore" o "CTS") è costituita una fondazione denominata Fondazione "Fondazione Artemio Franchi - Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "Fondazione Artemio Franchi - E.T.S."

La Fondazione, nell'ambito dei principi generali dettati per le fondazioni dal Codice del Terzo Settore e dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione è disciplinata dal presente Statuto.

Art. 2 (Sede e durata)

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Firenze.

Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 Il trasferimento di sede all'interno dello stesso o di altro Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali, agenzie e uffici anche altrove.

2.3 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 3 (Finalità)

3.1 La Fondazione, istituita su iniziativa e per volontà del Lions Club Firenze nonchè dei Signori Ugo Cestani e Francesco Franchi che vollero l'atto costitutivo della Fondazione rogato

il 13 maggio 1985 dal Notaio Paolo Nasti di Firenze, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale all'interno del Terzo Settore mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro o di beni o servizi.

La Fondazione persegue i principi etici e morali, la molteplicità degli interessi spirituali, anche rivolti ad alleviare le barriere sociali verso lo sport, che Artemio Franchi volle esprimere nella sua lunga militanza di dirigente sportivo, a testimonianza del percorso storico che Artemio Franchi ha compiuto a favore dello sport del calcio, giunto fino a noi come patrimonio morale nello sport italiano.

La Fondazione ha lo scopo preminente di esaltare i valori culturali, etici e morali che lo sport rappresenta come percorso formativo dei giovani e degli sportivi in generale, con prevalente attenzione alla solidarietà sociale con iniziative rivolte a soggetti terzi svantaggiati, con handicap fisico o sociale, da svolgere in collaborazione con società sportive in genere.

Art. 4 (Attività)

4.1. La Fondazione persegue le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali ed ispirati anche all'esempio di Artemio Franchi - mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai

sensi dell'art 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, Legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 112/2016 e loro successive modificazioni, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come definite dall' art. 5 D. Lgs. 117/2017, di cui alla lettera i) del medesimo art. 5 del D.Lgs. e s.m.i;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti

del Terzo settore, di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 125/2014 e successive modificazioni, di cui all'art. 5, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs 117/2017, di cui alla lettera u) del medesimo articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

4.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

- a) curare la pubblicazione e la diffusione di notiziari, bollettini, periodici e, in generale, di testi e documenti utili ad illustrare l'attenzione alla solidarietà sociale svolta ed a divulgare le ricerche compiute, dalla stessa e/o da altri Enti o privati, nel campo relativo alle proprie

finalità istituzionali;

b) curare la promozione della cultura sportiva anche attraverso studi o ricerche ed in particolare l'organizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di manifestazioni, convegni, seminari, incontri, dibattiti e tavole rotonde, a livello nazionale e internazionale;

c) istituire premi di laurea e borse di studio con sezioni rivolte a soggetti terzi svantaggiati o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

d) attribuire riconoscimenti a personalità, atleti, società o associazioni e non, che si siano distinte nel campo dello sport nazionale e internazionale, anche avvalendosi, ove del caso, della collaborazione di organismi esterni;

e) curare la formazione professionale a livello sportivo;

f) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;

g) concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri;

h) partecipare ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

i) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

m) promuovere la valorizzazione del patrimonio storico e culturale in collaborazione con enti universitari, la formazione giovanile e la promozione dedicata ai diritti civili connessi con lo sport;

n) esercitare e promuovere la beneficenza attraverso raccolte fondi o eventi organizzati a tale scopo;

o) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.3. La Fondazione è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che esteri.

4.4. La fondazione potrà far uso in esclusiva e gratuitamente del logo della Fondazione, dell'immagine e del nome di Artemio Franchi per espressa ed irrevocabile autorizzazione della famiglia di Artemio Franchi unica titolare e proprietaria dei relativi diritti.

Art.5 (Attività diverse e raccolta fondi)

5.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, attività di

raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare potrà:

- a) partecipare a società di capitali o ad enti diversi o promuoverne la costituzione;
- b) promuovere la raccolta di fondi funzionali al perseguimento dei fini statutarî della Fondazione;
- c) compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, con l'osservanza delle prescrizioni di legge.

Art. 6 (Patrimonio e fondo di gestione)

6.1 Il patrimonio intangibile della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti in denaro o altri beni mobili o immobili;
- da qualunque altro bene mobile o immobile o utilità economica che pervenga a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati secondo le disposizioni del presente Statuto;
- dai contributi e dalle elargizioni fatte anche per donazione o disposizione testamentaria da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalle rendite ed avanzi di gestione che con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- dai contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da enti pubblici con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

6.2. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai contributi e dalle elargizioni fatte anche per donazione o disposizione testamentaria da enti e da privati che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- dagli eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da enti pubblici; dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

6.3. Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate

- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle

attività dell'ente o utilizzato per l'acquisto dei beni.

6.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 e 3 del CTS la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

6.4 Il patrimonio della Fondazione non può essere di entità inferiore a quanto previsto dalla Legge; l'Organo Amministrativo è responsabile della effettività di detto Patrimonio minimo, secondo quanto previsto all'Art. 22 del D.Lgs. 117/17.

Art. 7 (Organi)

7.1 Gli organi della Fondazione sono:

- il Comitato di Fondazione
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Segretario Generale
- il Tesoriere
- il Collegio dei Probiviri
- l'Organo di Controllo

7.2. Le cariche di membro del Comitato di Fondazione, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, nonché quelle di Presidente e di Vice Presidente

sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi.

Art. 8 (Comitato di Fondazione)

8.1 Il Comitato di Fondazione è composto:

- a) dai discendenti diretti di Artemio Franchi;
- b) dal Presidente pro tempore del "Lion Club Firenze";
- c) da coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo della Fondazione, nonché da coloro che siano successivamente chiamati a farne parte, mediante cooptazione, con deliberazione unanime del Comitato di Fondazione, previa verifica del versamento nel fondo patrimoniale di quanto disposto dal Comitato stesso con apposita delibera.

8.2 Il Comitato di Fondazione ha competenza generale per l'indirizzo della Fondazione, con potere di assumere le relative delibere finalizzate al mantenimento della sua funzione rigeneratrice "ad vitam" delle radici e dello spirito della Fondazione Artemio Franchi.

In particolare, tra l'altro:

- a) discute ed approva le modifiche da apportare allo statuto, che devono essere approvate in prima convocazione con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto, su proposta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, nomina

l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei conti e il Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni del Comitato di Fondazione, ad eccezione di quelle che riguardano modifiche statutarie come regolamentate all'art. 8.2 lettera a):

(i) sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e con la partecipazione di più della metà dei membri. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti;

(ii) il voto espresso da ciascun membro del Comitato di Fondazione può essere esercitato anche per corrispondenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzare presso la sede della Fondazione o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Fondazione.

In entrambi i casi devono essere posti in essere meccanismi volti a garantire la riservatezza del voto.

8.3. In tutte le delibere del Comitato di Fondazione, ciascun componente può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro componente del Comitato.

Ogni componente non può essere portatore di più di una delega.

La delega ha validità per la singola riunione.

Art. 9 (Presidenza)

9.1 Il Presidente del Comitato di Fondazione è eletto dai

membri del Comitato di Fondazione ed è scelto tra persone anche al di fuori del Comitato stesso.

9.2 Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile senza vincoli di mandato.

9.3 Il Presidente del Comitato di Fondazione:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti; la rappresentanza e la firma sociale spettano anche agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Comitato di Fondazione nell'atto di nomina e agli eventuali consiglieri delegati nei limiti della delega;

b) esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Comitato di Fondazione e presiede al buon andamento amministrativo della Fondazione;

c) convoca e presiede le riunioni del Comitato di Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;

d) provvede a quanto occorra per l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato di Fondazione e ai rapporti con le autorità;

e) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, sottoponendolo alla ratifica dello stesso;

f) cura l'osservanza dello Statuto e ne propone al Comitato di Fondazione le eventuali modifiche nel rispetto della visione "erga omnes" che la Fondazione assume.

Art. 10 (Consiglio di Amministrazione: composizione)

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri ed è costituito nel modo seguente:

- a) un membro è il Presidente del Comitato di Fondazione;
- b) un membro nominato dal Lions Club Firenze, nella sua veste di Fondatore;
- c) i restanti membri nominati dal Comitato di Fondazione su proposta del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente del Comitato di Fondazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, che svolge le funzioni di segretario, il Tesoriere e l'Organo di Controllo.

10.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. Hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni convocate a norma di statuto, con il limite di tre assenze.

10.3 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'assenza dell'amministratore, per qualificarsi come giustificata, deve essere adeguatamente motivata. Gli stessi sono dichiarati

decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

10.4. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

10.5. In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione, i membri nomineranno per cooptazione entro 60 giorni un sostituto, che resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

10.6 I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il nominativo del Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione: funzioni)

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, competenza generale per il funzionamento della Fondazione e per la gestione del patrimonio e del fondo di dotazione.

11.2 In particolare:

a) delibera l'accettazione di oblazioni, lasciti e donazioni;

- b) provvede all'emanazione, alla variazione ed alla revoca dei regolamenti e delle sezioni operative interne;
- c) approva il bilancio consuntivo entro il 30 Aprile di ciascun anno ed il bilancio preventivo entro il 31 Dicembre di ogni anno;
- d) nomina il Segretario Generale stabilendo annualmente il suo emolumento e il Tesoriere;
- e) delibera l'istituzione di sedi secondarie della Fondazione;
- f) provvede alla nomina a vita per particolari benemerenze acquisite di eventuali Membri d'Onore della Fondazione che non sono tenuti ad alcun obbligo economico;
- g) nomina gli appartenenti all'Albo dei Benemeriti con i relativi obblighi economici come da specifico regolamento;
- h) nomina gli appartenenti all'Albo dei Partecipanti con i relativi obblighi economici come da specifico regolamento;
- i) delibera l'avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ai sensi del precedente art. 10.3 e l'esclusione ai sensi del precedente art. 10.4;
- l) delibera l'assunzione di personale dipendente e l'affidamento di incarichi di collaborazione e ne fissa l'eventuale compenso;
- m) verifica l'operato del Comitato di Gestione qualora venga costituito.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può costituire con diritto di revoca un Comitato di Gestione

composto da un membro del Consiglio di Amministrazione da lui nominato, dal Segretario Generale e dal Tesoriere; al Comitato di Gestione spettano attribuzioni di carattere operativo stabilite dal Presidente stesso al momento della nomina o mediante regolamento interno. Il Comitato di Gestione ha l'obbligo di sottoporre al controllo del Consiglio di Amministrazione il proprio operato.

Art. 12 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento)

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati, anche via mail, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso

di motivata urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Insieme al verbale devono essere trascritti i documenti approvati dal Consiglio in ciascuna riunione. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Segretario Generale o, in sua assenza, da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

12.4 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i l'Organo di Controllo, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

12.5 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art. 13 (Vice Presidenti)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti due Vice Presidenti, che durano in carica un

quadriennio e sono rieleggibili. Il Vice Presidente più anziano ha il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente più anziano le relative funzioni sono assunte dall'altro Vice Presidente.

Art. 14 (Organo di Controllo)

14.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Comitato di Fondazione ed ha composizione monocratica.

È costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

14.2 L'Organo di Controllo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

14.3 L'Organo di Controllo monocratico ha facoltà di partecipare al Comitato di Fondazione e l'obbligo di partecipare al Consiglio di Amministrazione.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

In particolare: mediante una relazione annuale, l'organo di

controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, presenta osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio e alla sua approvazione, nonché in ordine al bilancio sociale come previsto dall'art. 14 del CTS; può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili ed in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo; può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare da apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale - ove necessario - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

14.5 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 e nell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui al suddetto art. 31, comma 1 D. Lgs 117/2017, la revisione

legale dei conti.

14.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza dell'Organo di Controllo, il Comitato di Fondazione, alla prima riunione utile, deve provvedere alla nomina del sostituto il cui incarico durerà fino alla scadenza della precedente nomina.

14.7 Il compenso dell'Organo di Controllo dei conti è determinato dal Comitato di Fondazione all'atto della nomina per l'intera durata del mandato.

Art. 15 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Comitato di Fondazione e resta in carica quattro anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito dal Consiglio di Amministrazione. La scelta del sostituto dovrà poi essere approvata dal Comitato di Fondazione nella prima riunione successiva alla nomina.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) definisce in qualità di arbitro tutte le controversie che dovessero sorgere all'interno della Fondazione;
- b) esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti intenda sottoporgli;
- c) vigila e controlla che siano osservate le norme statutarie;
- d) vigila e controlla che le volontà del Comitato di Fondazione siano correttamente applicate.

Art. 16 (Segretario Generale)

16.1 Le attività della Fondazione sono coordinate da un Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.

16.2 Il Segretario Generale dura in carica quattro anni parallelamente al Consiglio di Amministrazione ed è nuovamente nominabile.

16.3 Il Segretario Generale attua le linee di indirizzo programmatico stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- a) cura l'organizzazione amministrativa e gestionale della Fondazione e sovrintende al loro funzionamento;
- b) dirige, coordina e controlla l'attività del personale dipendente e dei collaboratori;
- c) cura la vidimazione e la conservazione dei libri della Fondazione e ne rilascia estratti e copie;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne verbalizza il contenuto.

Art. 17 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra i suoi membri e provvede alla tenuta della contabilità, alla riscossione degli introiti ed al pagamento delle spese nonché alla predisposizione dei bilanci della Fondazione, documentando nel consuntivo, laddove necessario, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte dalla

Fondazione.

Art. 18 (Cariche statutarie)

18.1 Tutte le cariche statutarie, salvo quella di Segretario Generale, sono gratuite e con diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

L'emolumento spettante al Segretario Generale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione annualmente.

18.2 La commissione di atti o fatti che per la loro rilevanza penale o comunque per la loro gravità morale siano suscettibili di ledere il prestigio della Fondazione comporta la decadenza di diritto da ogni carica.

L'accertamento della gravità dei fatti comportanti la decadenza dalle cariche statutarie e la decisione di ogni controversia in proposito è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere vincolante del Collegio dei Probiviri.

18.3 Qualsiasi organo della Fondazione decade di diritto al venir meno della maggioranza dei suoi componenti.

L'Organo della Fondazione decaduto permane "in prorogatio" per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, da attuarsi senza indugio e comunque non oltre novanta giorni.

Art. 19 (Libri sociali obbligatori)

19.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato

di Fondazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

19.2 Ciascun libro è tenuto a cura del Segretario Generale.

19.3 Tutti i membri della Fondazione e degli organi della Fondazione possono esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente della Fondazione, il quale risponde nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Le modalità di richiesta e di consultazione sono stabilite nei regolamenti della Fondazione, non è consentito estrarre copia dei libri sociali e/o di loro estratti.

Art. 20 (Esercizio finanziario e bilanci)

20.1 L'esercizio finanziario inizia con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

20.2 Al termine di ogni esercizio il Tesoriere provvede a redigere il bilancio di esercizio che sottopone al Presidente, il quale lo accompagna con apposita relazione illustrativa da sottoporre entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano: in questo ultimo caso peraltro devono essere segnalate nella relazione le ragioni della dilazione, e

comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Tesoriere redige altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

20.3 La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio deve essere redatto a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

20.4 Il bilancio deve essere depositato a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017.

20.5 La Fondazione, ricorrendo i limiti indicati dall'art.13, comma 2, D. Lgs. 117/2017 può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

20.6 La Fondazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 1, D. Lgs. 117/2017, redige il bilancio sociale, a norma dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale.

Art. 21 (Trasformazione, fusione, scissione ed estinzione)

21.1 Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Comitato di Fondazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione e l'estinzione.

21.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, su deliberazione del Comitato di Fondazione, secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente. I beni affidati in locazione, comodato, diritto di superficie alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità dei soggetti concedenti proprietari.

21.3 Gli atti relativi a trasformazione, fusione e scissione devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e le altre vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Francesco Franchi nei nomi

" Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.